

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5839

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRAMAGLIA, ANSELMI, BECCHI, CAPPIELLO, CIMA,
COSTA SILVIA, POLI BORTONE, SERAFINI ANNA MARIA**

Presentata il 15 luglio 1991

**Riconoscimento alle candidate per la elezione in Parlamento
della possibilità di presentare la propria candidatura con il
solo cognome da nubile**

ONOREVOLI COLLEGI! — L'approvazione da parte dei cittadini del *referendum* del 9 e 10 giugno 1991, relativo alla modificazione del sistema delle preferenze, comporta per il futuro l'obbligo per cittadini e cittadine di scrivere per intero il cognome del candidato o della candidata prescelti. Ciò implica uno sforzo di memorizzazione che potrebbe penalizzare le candidate coniugate. Esse infatti, stando all'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 361, sono tenute ad accettare la candidatura con dichiarazione firmata e autenticata. In base all'articolo 143-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 25 della legge 29 maggio 1975, n. 151, tuttavia, la donna

sposata aggiunge al suo cognome quello del marito, che concorre così obbligatoriamente e a pieno titolo alla sua identificazione anagrafica.

Naturalmente si potrebbe discutere anche in termini generali di tale normativa, ma ciò aprirebbe questioni di principio più complesse e di più lunga soluzione.

Data, invece, l'urgenza di assumere una decisione operativa prima delle prossime elezioni politiche, ci pare di poter proporre, in deroga alla più generale normativa, la facoltà e non l'obbligo della candidata di indicare accanto al proprio cognome quello del marito. Ciò consentirebbe un'utilizzazione del proprio cognome, od eventualmente di ambedue, libera, funzionale alla propria riconoscibilità da parte dell'elettorato e non vincolata per legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le candidate, al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, possono indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito ».

ART. 2.

1. All'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le candidate possono indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito ».